Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1954, n. 869.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:

a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;

b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — ERMINI — MATTARELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA A

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	TARIFFE (Lire)		*Annotazioni*
	Fisso	Scritturato	
1. — Certificati-copia — Estratti vari:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio, di assegni familiari, d'indennità, sovvenzioni e simili, *è dovuto soltanto un diritto fisso di lire* 50.
per ogni copia certificato ed estratto	100		
per la prima pagina		50	
per le pagine successive		20	
2. — Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150		
3. — Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo	50		
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima		20	
4. — Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta	150	40	
5. — Diritti per la consultazione degli atti catastali:			
per la prima mezz'ora	250		
per ogni ora o frazione di ora successiva	500		
6. — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle commissioni amministrative	25		
per la prima pagina		50	
per ogni pagina successiva		20	

OGGETTO	TARIFFE (Lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
7. — Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: per la prima mezz'ora o frazione . per ogni ora o frazione di ora successiva . .	 250 500		Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
8. — Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette		100 per ogni 100 articoli	
9. — Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali: Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun Comune interessato è dovuto un diritto	300		Il diritto di cui contro è dovuto dalla Provincia in misura ridotta alla metà e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'art. 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri Comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
10. — Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato		50 per ogni 100 articoli	
11. — Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato		100 per ogni 100 articoli	
12. — Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali		100 per ogni 100 articoli	
13. — Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato		150 per ogni 100 articoli	Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici.

TITOLO II

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

OGGETTO	TARIFFE (Lire)	*Annotazioni*
1. — Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denunzia o di una bolletta di pagamento:		
a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denunzia o della bolletta	25	
b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta	50	
c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni:		
per il primo anno	50	
per ogni anno successivo	25	
2. — Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli uffici del registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti:		
per ogni pagina scritta col minimo di lire 50 oltre il diritto di ricerca	20	
3. — Compilazione della domanda per la voltura catastale	25	I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto.
4. — Certificato di denunziata successione da allegare alla domanda di voltura:		
per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di lire 50	20	
5. — Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta col minimo di lire 50	20	
6. — Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonchè di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale	20	
7. — Certificato di denunziata successione rilasciato ai fini della trascrizione:		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.
per ogni facciata scritta col minimo di lire 50	20	
8. — Certificato di definita valutazione	500	
9. — Certificato di definito accertamento I.G.E.	500	
10. — Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:		
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta col minimo di lire 50	20	
11. — Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunziata successione:	100	
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina	20	
12. — Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire	2	
13. — Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire	5	
14. — Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	

TITOLO III

PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

OGGETTO	TARIFFE (Lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
1. — Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	—	20	
2. — Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni copia od estratto di mappa .	100	—	
b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo	—	10	
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto	—	5	
d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica	—	10	
e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera b), in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade o di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso	—	—	
f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio	10	—	
3. — Copie dei quadri d'unione e fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni quadro d'unione e foglio d'insieme	100	—	
b) per ogni ettaro	—	5	
4. — Scritturazione delle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150	—	
5. — Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto.
per la prima mezz'ora . . .	250	—	
per ogni ora e frazione di ora successiva .	500	—	
6. — Diritto di urgenza per il rilascio entro due giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1, 2 e 3	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

TABELLA B

Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

OGGETTO	TARIFFE Sanitario (Lire)	TARIFFE Agente di sanità (Lire)	Annotazioni
A) SERVIZI MEDICI			
1) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	500	—	
2) Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti	1.000	—	
B) SERVIZI MEDICI DI SANITA' MARITTIMA			
1) Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo	400	120	Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda.
2) Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero	1.000	400	Idem
3) Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:			
a) in qualità di macchinista	—	240	Idem
b) in qualità di fuochista	—	120	
4) Visite tecnico-sanitarie alle navi	350	150	Idem
5) Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezione e disinfestazione	—	120	
C) SERVIZI VETERINARI			
1) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	500	—	
2) Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o di Enti	1.000	—	
3) Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti:			
a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale:			
di giorno, sino a due ore	500	300	
per ogni ora successiva	250	150	
di notte, assegno supplementare per ogni ora	150	70	
b) fuori del circuito doganale o portuale:			
di giorno, sino a due ore	600	400	
per ogni ora successiva	300	200	
di notte, assegno supplementare per ogni ora	150	75	
4) Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario, comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3, per ogni capo con un minimo di lire 500	50	—	Con un minimo lire 500.

NOTE. — Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascuno impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di lire 50. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri:* SCELBA

TABELLA C

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione

(Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	*Annotazioni*
1. — Per ogni copia di estratti e di certificati	100	Il 50 per cento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

TABELLA D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile

(Personale delle Capitanerie di porto)

OGGETTO	TARIFFE (Lire)			*Annotazioni*
	Ufficiali	Impiegati civili	Corpo Equipaggi Militari Marittimi	
1. — Ammissione a pratica di navi fuori orario . .	600	—	150	Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda.
2. — Costituto di sanità redatto a bordo	400	—	120	Idem
3. — Visite tecnico-sanitarie alle navi	350	150	150	Idem
4. — Guardie ai fuochi:				
a) di giorno	—	—	50	I compensi di giorno e di notte sono orari.
b) di notte . . .	—	—	75	
5. — Prestazioni sanitarie fuori orario	400	—	100	Nel caso in cui, a richiesta del vettore, le prestazioni avvengano a bordo ovvero nei giorni festivi, le indennità di contro sono aumentate del 100 per cento.
6. — Visite di idoneità alle navi addette al trasporto emigranti	1.000	—	—	
7. — Collaudo impianti radio-telegrafici di navi mercantili	500	—	—	

OGGETTO	Tariffe (Lire)			Annotazioni
	Ufficiali	Impiegati civili	Corpo Equipaggi Militari Marittimi	
8. — Visita di motoscafi e di imbarcazioni a motore	600	—	—	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
9. — Verifica di motore per imbarcazioni	300	—	—	Idem
10. — Esame di abilitazione a condurre motoscafi o imbarcazioni con motore entro o fuori bordo	600	—	—	
11. — Spese inerenti alle operazioni di cui ai numeri 8, 9 e 10	150	—	—	
12. — Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati	500	—	—	Il compenso è dovuto soltanto al segretario della Commissione d'inchiesta e per ogni seduta.
13. — Scritturazione di atti contrattuali originali o di copie ed estratti degli atti stessi	—	20	20	Il compenso spetta per ogni pagina. E' aumentato del 50 per cento nei casi di richiesta urgente, con rilascio dell'atto, delle copie o degli estratti entro cinque giorni.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

TABELLA E

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri

(Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO	Tariffa (Lire)	*Annotazioni*
Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti	1.000	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

TABELLA F

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

OGGETTO	Tariffa (Lire)	*Annotazioni*
Collaudo impianti R. T. di navi mercantili	500	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

LEGGE 26 settembre 1954, n. 870.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

Il primo comma, prima parte, dell'art. 2, è sostituito dal seguente:

Sulla quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, è dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Gli emolumenti di cui all'art. 1 sono dovuti per metà al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e per metà al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario gli emolumenti che sono ragguagliati al numero delle facciate scritte.

Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze.

La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

Le somme attribuite ai sensi del primo comma al personale di collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente, sono versate, a cura dei conservatori o dei procuratori incaricati del servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Nulla è innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La tabella allegata al decreto è sostituita da quella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA ALLEGATA

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI
DOVUTI ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Num. d'ord.	Indicazione degli atti e delle formalità che danno diritto alla percezione degli emolumenti	Importo degli emolumenti (Lire)	Note
1	a) Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contempli più formalità, compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi a piè della nota da restituire al richiedente	50	Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.
	b) Se la formalità importa più di una repertoriazione « a favore » e « contro » per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente	10	
	c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto dell'annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di lire 50, per ciascuna di dette persone	10	
	d) Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione	30	
2	Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'art. 2834 del Codice civile	100	
	Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta	30	
3	Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona	50	Non è consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica.
	Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni	25	
4	Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	50	
5	Ispezione isolata delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata	50	
6	Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato	30	
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona: per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
	a) se il certificato è generale	25	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè, determinati beni)	40	
	In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta . . .	30	Se il certificato riguarda più di una persona per ciascuna di esse è dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
8	Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:		
	a) se il certificato è generale . . .	50	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)	40	
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa	50	

Num. d'ord.	Indicazione degli atti e delle formalità che danno diritto alla percezione degli emolumenti	Importo degli emolumenti (Lire)	Note
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni: per ogni facciata scritta	30	
11	Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'art. 2673 Codice civile: per ogni facciata scritta	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'art. 746 Codice procedura civile: per ogni facciata scritta	30	
13	Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente	30	

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 871.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192 e 30 luglio 1953, n. 627;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 16 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 400.000.000 diviso in numero 2.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1954, n. 872.

Modificazioni del sistema di avanzamento del personale di verifica delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1439;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le promozioni a verificatore delle ferrovie dello Stato vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, per esame di concorso interno, al quale possono partecipare gli operai di 1ª classe con qualsiasi anzianità di

grado, e gli operai che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di grado, purchè gli uni e gli altri si trovino nella condizione di aver conseguito in appositi esami la idoneità teorica alle mansioni di verificatore e di aver successivamente compiuto, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico nelle relative funzioni della durata di due anni, con almeno 600 giornate di effettiva utilizzazione a partire dal conseguimento della idoneità.

Le promozioni a capo verificatori vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, ai verificatori con qualsiasi anzianità di grado, per esami di concorso interno.

Art. 2.

Gli agenti già abilitati alle funzioni di verificatore alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati tra i verificatori, se dichiarati meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, con le seguenti modalità:

a) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto gli operai di 1ª classe che abbiano esercitato con esito favorevole dopo l'abilitazione funzioni di servizio di verifica per 600 giornate;

b) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 1° gennaio degli anni successivi i restanti operai di 1ª classe che abbiano completato o completino dopo l'entrata in vigore del presente decreto il periodo di 600 giornate di servizio di verifica successivo all'abilitazione. Gli agenti appartenenti a questi gruppi, nel caso che la data di inquadramento coincida con quella di nomina dei verificatori provenienti dai concorsi interni, saranno posti in coda a questi ultimi;

c) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili, dopo la sistemazione di cui alla lettera *b*) al 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza corrispondente, gli operai che abbiano già maturato o maturino i cinque anni di anzianità di grado ed abbiano già completato o completino il periodo di 600 giornate di funzioni di verifica successivo all'abilitazione.

Art. 3.

Gli allegati *G* — per quanto riguarda il personale tecnico ed operaio — ed *I* al regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le chiamate 18 e 19 in calce al detto allegato *G*, vengono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *G*

Personale tecnico ed operaio

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI			
		a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore Ispettore di 1ª classe	—	—
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecn. principale (1)	Capo tecn. principale (2)	—
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecn. di 1ª classe (1)	Capo tecn. di 1ª classe (2)	—
9	Capo tecnico di 3ª classe « ad personam »	—	—	Capo tecn. di 2ª classe (5)	—
9	Capo tecnico di 3ª classe	—	—	Capo tecn. di 2ª classe (5)	Capo Dep. di 2ª cl. (14)
10	Capo verificatori	—	Capo tecn. di 3ª classe (1)	Capo tecn. di 3ª classe (2)	—
10	Sottocapo tecnico	—	Capo tecn. di 3ª classe (1)	Capo tecn. di 3ª classe (2)	Capo Dep. di 3ª cl. (14)
11	Verificatore	—	—	—	Capo verificatori Sottocapo tecnico
12	Operaio di 1ª classe	—	—	—	Verificatore (18) Sottocapo tecnico Aiuto macchinista
13	Operaio	—	—	—	Verificatore (19) Sottocapo tecnico Aiuto macchinista Operaio 1ª classe
14	Aiutante operaio	—	—	—	Aiuto macchinista Operaio

(18) Previo conseguimento della idoneità teorica alle mansioni di verificatore e purchè abbiano esercitato per due anni le relative funzioni con almeno 600 giornate di effettivo servizio, a partire dalla conseguita idoneità.

(19) Con almeno cinque anni di anzianità di grado, previo conseguimento della idoneità teorica alle mansioni di verificatore e purchè abbiano esercitato per due anni le relative funzioni, con almeno 600 giornate di effettivo servizio, a partire dalla conseguita idoneità.

ALLEGATO I

Tabella relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione

Guardasala
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante
Conduttore capo
Conduttore
Capo deposito di 2ª classe (*)
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 2ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Capo verificatori
Sotto capo tecnico
Verificatore
Operaio di 1ª classe
Operaio
Capo motorista
Capo elettricista
Secondo nostromo
Motorista di 1ª classe
Elettricista di 1ª classe
Motorista
} delle navi traghetto

(*) Per i capi tecnici di 3ª classe.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1954.
Nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore del commercio interno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituisce il Consiglio superiore del commercio interno;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1952, con il quale vennero nominati il segretario ed il vice segretario del Consiglio superiore del commercio interno per l'anno 1952;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del segretario e del vice segretario del predetto Consiglio;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cossio, ispettore generale, grado 5° gruppo *A*, e il dott. Carlo Alberto Polverini, grado 11° gruppo *A*, della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sono nominati, rispettivamente, segretario e vice segretario del Consiglio superiore del commercio interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1954
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 212

(4633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1954, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria prodotto dal già dipendente della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, Somma Ugo, avverso il provvedimento 14 luglio 1950, n. 2742, della predetta Sezione, con il quale si accoglieva la domanda di volontarie dimissioni dal servizio presentata dal ricorrente.

(4589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del III Circondario, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 968 in data 21 settembre 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del III Circondario, con sede in Ferrara, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 22 febbraio 1954.

(4639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	643,50
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,83	644,25
» Napoli	624,75	644 —
» Palermo	624,81	643,50
» Roma	624,83	644,50
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	643,75

Media dei titoli del 28 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,83
1 dollaro canadese	» 644,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

Vista le decisione adottata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 19 giugno 1954, nonchè la propria deliberazione n. 1635 del 1° settembre 1954;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 8° dell'Opera, 11° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951, e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente avviso, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico.

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 novembre 1954.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera b) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 del presente avviso.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tale senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa Italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera b) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6,

n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 5.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva deliberazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto della approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vice segretari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 11° (8° del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo amministrativo della Sede centrale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di pari grado e gruppo ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vice segretari, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito alla relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 2 settembre 1954

Il presidente: URBANO CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(4630)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.